



Sede **CONVENZIONATA** con il Conservatorio
Statale di Musica "G. Martucci" di Salerno

Ente **ACCREDITATO** alla Regione Campania N° 2687

Via Angelo Raffaele Passaro, 57
84078 Vallo della Lucania (SA)
Cell. +39 335 829 8558 - +39 328 378 4854
Tel. 0974 1735054 - Fax 0974 72154

E-mail: devisans@libero.it
segreteria@istitutomusicalegoitre.it

P. IVA e C.F.: 05595960658

PEC: istituto.musicale.goitre@pec.cgn.it
DSI: USAL8PV

Allegato "A"

STATUTO

dell'Istituto Musicale "Roberto Goitre"

in memoria Aniello De Vita

- Vallo della Lucania-

approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione il 18/08/2020

Via Angelo Raffaele Passaro, 5784078 Vallo della Lucania (SA)
P.IVA e C. F.: 05595960658 Cell: +39 349 06 44 025 Fax: 0974 72 154
Email: devisans@libero.it
Pec: istituto.musicale.goitre@pec.cgn.it
DSI: USAL8PV

Indice

TITOLO I.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
TITOLO II.....	6
FONTI NORMATIVE.....	6
TITOLO III	8
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE.....	8
TITOLO IV	9
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE.....	9
TITOLO V	13
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	13
TITOLO VI	13
STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA	13
TITOLO VII	14
RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	14
TITOLO VIII.....	14
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
TITOLO IX.....	15

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituto Musicale "R. Goitre" in memoria di A. De Vita "ETS" è sede di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, formazione personale docente, ente accreditato qualifiche professionali regionale e svolge correlata attività di produzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508.
2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed ha sede in Vallo della Lucania, Via Angelo Raffaele Passaro, n. 57.
3. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
4. A norma dell'art. 33 della Costituzione, e nei limiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, l'Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto.
5. Prenderà successivamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del R.U.N.T.S (registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n.117 del 3 luglio 2017, la seguente denominazione: "FONDAZIONE ISTITUTO MUSICALE "R. GOITRE" IN MEMORIA DI A. DE VITA ETS"
6. Ad essa possono aderire enti o organismi pubblici o privati che, condividendo le finalità istituzionali, ne facciano richiesta e la cui adesione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto.
7. L'Istituto è un'organizzazione di utilità sociale ed adegua il proprio ordinamento alla normativa che disciplina dette organizzazioni
8. L'Istituto è sede di alta formazione musicale, formazione per il personale docente, ente accreditato per qualifiche professionali, della correlata produzione musicale e di ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
9. L'Istituto ha sede nel Comune di Vallo della Lucania

Art. 2 - Finalità e definizioni

1. L'Istituto è dedito alla promozione dell'arte e della cultura musicale in ogni suo settore e con qualunque mezzo, in particolare come strumento di contrasto alla povertà educativa in aree interne e in contesti caratterizzati da disagio socio-economico. A tal fine si propone di:
2. diffondere la pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative e percorsi socio-educativi strutturati, in proprio ed in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio locale;
3. diffondere la cultura musicale attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio ed in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali (attività di cui alle lett. d) g), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
4. promuovere a livello europeo studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura musicale e promuovere i rapporti tra la musica e le altre discipline (attività di cui alla lett. i) co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
5. sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la

preparazione di musicisti specializzati per l'attività didattica, concertistica e orchestrale, proponendosi quale centro di promozione attiva di sperimentazione musicale anche in collaborazione con Istituzioni europee ed internazionali di alta formazione musicale, aventi caratteristiche analoghe (attività di cui alle lett. d) g), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);

6. promuovere la formazione dell'Orchestra Sinfonica Stabile e la continuazione dell'attività corale dell'Ensemble Vallese e della Schola Cantorum San Pantaleone (attività di cui alle lett. d) g) i), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
7. promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale, come sopra delineata ed individuata.
8. L'Istituto può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.
9. L'Istituto può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi, anche mediante sollecitazione al pubblico di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione di erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Criteri guida

1. L'Istituto assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. L'Istituto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, di formazione personale docente e qualifiche professionali, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. L'Istituto concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività pre-accademiche, accademiche, formazione personale docente, qualifiche professionali

Art. 5 - Libertà di insegnamento

1. L'Istituto garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

Art. 6 - Libertà di ricerca

1. L'Istituto garantisce ai singoli docenti autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi sia per quanto attiene ai metodi.

Art. 7 - Principi dell'attività amministrativa

1. L'Istituto uniforma la propria attività amministrativa a principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di democrazia, partecipazione e trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle

forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 8 - Rapporti sindacali

1. L'Istituto, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 9 - Pari opportunità

1. L'Istituto si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.
3. L'Istituto si adopera affinché in ogni classe sia prevista la frequenza di uno o più alunni in difficoltà economica, in maniera totalmente gratuita.

Art. 10 - Collaborazioni

1. L'Istituto promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, istituzioni private, enti lirici, orchestre, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.
-

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 11 - Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ed ai sensi degli artt. 114 e 118 del Titolo V della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituto, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
 3. Il Consiglio accademico può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
-

Art. 12 - Autonomia regolamentare

1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
-

Art. 13 - Regolamento generale dell'Istituto

1. Il **Regolamento generale dell'Istituto** detta, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 32, comma 1, i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. In particolare il Regolamento generale dell'Istituto fissa:
 - a. le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b. le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c. le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto;
 - d. Il Regolamento generale dell'Istituto è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
-

Art. 14 - Regolamento didattico

1. Il **Regolamento didattico** dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.
 2. Il Regolamento didattico di Istituto è approvato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dai suoi componenti, sentita la Consulta degli Studenti.
-

Art. 15 - Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il **Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
 2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
-

Art. 16 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituto in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il [Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi](#).
-

Art. 17 - Regolamento della Consulta degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono fissati in apposito [Regolamento](#).
 2. Il Regolamento è adottato dalla Consulta degli studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Consiglio accademico.
-

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 18 - Autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
 2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.
-

Art. 19 - Risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti di Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.
 2. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituto può utilizzare tutti i beni mobili ed immobili di cui può disporre a titolo di proprietà o ad altro titolo, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
-

Art. 20 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 2. In caso di scioglimento dell'Istituto per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Istituto stesso sarà devoluto all'Associazione Schola Cantorum "San Pantaleone" secondo le disposizioni dell'art. 9 del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del terzo settore.
-

Art. 21 - Bilancio

1. L'Esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) saranno redatti secondo modelli che saranno predisposti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
 2. Ricorrendo i presupposti, l'istituto ai sensi di legge predisporrà il bilancio sociale, che sarà depositato presso R.U.N.T.S e pubblicato sul proprio sito internet.
 3. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostantive lo richiedono, l'approvazione del Bilancio Economico di previsione e quella del rendiconto possono avvenire nel maggior termine di 60 giorni di tali date.
 4. Il Bilancio deve essere comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il Consiglio che dovrà discuterlo.
 5. Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Istituto corredato di tutti gli allegati e comunicato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per il suo esame.
-

Art. 22 - Diritto di ispezione libri sociali

I Docenti hanno il diritto di prendere visione di bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 23 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituto per quanto di competenza.
5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Art. 24 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituto, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 21/12/1999, n. 508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dal presente Statuto come appresso specificato: possesso di un'anzianità di servizio in ruolo pari ad almeno cinque anni; possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea; possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte quelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto.
In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio accademico, le modifiche statutarie, i regolamenti di gestione ed organizzazione e le relative modifiche;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare

- dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
2. La definizione dell'organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal Consiglio di amministrazione, in base al numero degli allievi per classe, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
 3. Al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
 4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
 5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
 6. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Vice presidente;
 - c. Il Consigliere
 - d. Il direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - e. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 8. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei suoi componenti.
 9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

Art. 26 - Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio accademico è composto dai seguenti sette membri:
 - a. il Direttore, che lo presiede;
 - b. quattro docenti dell'Istituto, rappresentanti delle diverse aree formative e/o dei corsi di studio attivati (così come saranno definiti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508), in possesso dei requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area (titoli di specializzazione di livello superiore, continuità didattica almeno triennale, attività di ricerca e produzione artistica, incarichi per i rapporti esterni dell'Istituto, incarichi organizzativi interni) e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente. L'elettorato attivo è riconosciuto ai docenti di ruolo ed ai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo titolari. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituto.
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Spetta in particolare al Consiglio accademico:
 - a. determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le

- proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b. assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d. esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, al Consiglio di amministrazione;
 - e. esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 21/12/1999, n. 508;
 - f. deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508 il Regolamento didattico dell'Istituto ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Art. 27 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Istituto.
2. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri.
3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Art. 28 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate.
2. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L'Istituto assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 29 - Collegio dei professori (assemblea dei soci)

1. Il Collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti (soci), in servizio presso l'Istituto.
2. Al Collegio dei professori compete:
 - a. svolgere funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico;
 - b. esprimere parere sullo statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituto, su quanto prevedrà il Regolamento didattico di cui all'art.

Art. 30 - Consulta degli studenti

3. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
4. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
5. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
6. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
7. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c), del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
8. La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e può essere riconfermata consecutivamente una sola volta.

Art. 31 - Videoconferenza

Le riunioni possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
-

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 32 - Titoli di studio

1. L'Istituto istituisce e attiva corsi propedeutici, di formazione docenti, di qualifiche professionali, di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. L'Istituto organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di Diploma accademico di primo livello, Diploma accademico specialistico di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Istituto, in conformità al regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.

Art. 33 - Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituto promuove ogni forma di collaborazione con istituzioni di alta formazione artistica e musicale e università, italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, enti lirici, orchestre, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettori di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica, nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L'Istituto assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO VI

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Art. 34 - Biblioteca

1. La Biblioteca dell'Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
 2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno adottato con decreto del Presidente, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.
-

TITOLO VII RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 35 - Contratti e convenzioni

1. L'Istituto nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di alta formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze ed altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VIII UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36 - Principi e criteri direttivi

1. Con apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
3. L'Istituto conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
5. Il modello organizzativo dell'Istituto si informa a criteri di organizzazione funzionale.

Art. 37 - Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione.
 2. Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e contabili dell'Istituto. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo di cui al Titolo IV del presente Statuto e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
 3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.
-

TITOLO IX

DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Statuto e regolamenti

In sede di prima applicazione:

1. Il presente Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori e i due rappresentanti degli studenti.
 2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
 3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato da due rappresentanti degli studenti.
 4. Lo Statuto e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici amministrativi, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Il Regolamento didattico di Istituto è adottato con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.
 6. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.
-

Art. 39 - Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a. il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni.
 - b. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato.
-

Art. 40 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
-

Art. 41 - Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio d'amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademici.
-

Art. 42 - Norma transitoria

1. Le funzioni che il DPR n. 132 e il presente Statuto attribuiscono a tale organo, vengono esercitate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione approva quindi il presente Statuto in quanto soggetto che sostiene tutti gli oneri finanziari e di gestione dell'Istituto.
 2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
-